

INTESA SUI SERVIZI PER L'AUTONOMIA

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL, CISL, UIL E SNALS

LE PARTI
premesse che

la presente intesa è finalizzata a rimuovere gli ostacoli ed i problemi segnalati dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS e dalle rispettive Confederazioni in merito alla funzionalità dei servizi a.t.a. in previsione dell'avvio dell'autonomia scolastica nelle scuole, anche a seguito dell'attuazione dell'art.8 della legge 124/99, e a definire gli interventi di sostegno e supporto necessari a garantirne il buon funzionamento a partire dal 1/9/2000 attraverso:

- la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole che devono corrispondere ai compiti e alle attività connesse all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche e all'efficace erogazione dei servizi formativi, secondo i principi organizzativi e le modalità di distribuzione previste dall'art.53 del C.C.N.I.;

- l'attuazione della legge 124/1999, che richiede adempimenti tempestivi e coordinati, particolarmente per quel che riguarda il trasferimento di funzioni e personale dagli enti locali allo Stato, secondo i criteri concertati con le OO.SS. e le altre Amministrazioni statali e locali interessate.

CONCORDANO

1) in merito alla necessità di costituire una sede di concertazione e monitoraggio sulle modalità di attuazione del trasferimento allo Stato delle funzioni e del personale già di competenza degli Enti locali, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Lavoro e Previdenza Sociale, dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. e delle Organizzazioni sindacali che sottoscrivono la presente intesa;

2) sull'esigenza di limitare all'anno scolastico 2000-01 i criteri di determinazione degli organici del personale A.T.A. adottati dall'Amministrazione, considerato che per la ristrettezza dei tempi a disposizione, non è stata raggiunta l'intesa nella procedura di cui all'articolo 53 del contratto sopra richiamato. Ciò al fine di verificare gli effetti di tali criteri con riguardo:

a) alla consistenza quantitativa delle dotazioni organiche e alla corrispondenza complessiva con la dotazione definita per l'anno scolastico corrente;

b) all'aderenza degli stessi criteri alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dal regolamento sull'autonomia delle scuole;

c) all'adozione di opportune misure correttive, da definire in sede di concertazione entro il 15 febbraio 2001, qualora gli effetti dei criteri di cui al punto 2, congiunti alle conseguenze del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, risultassero inadeguati alle esigenze del sistema scolastico, tenuto conto, in particolare, del personale trasferito dagli Enti locali e delle funzioni svolte mediante contratti e progetti di lavori socialmente utili;

3) di rideterminare, conseguentemente, le dotazioni organiche della scuola dell'autonomia con effetto definitivo dall'anno scolastico 2001-02 e con l'obiettivo di assicurare a tutte le istituzioni scolastiche dotazioni adeguate alle effettive esigenze, riequilibrando, inoltre, i criteri adottati per i diversi gradi e ordini di scuola in relazione all'avvenuto processo di dimensionamento delle scuole e del decentramento dell'amministrazione periferica. A tale proposito i criteri definitivi dovranno individuare una dotazione di base comune di operatori amministrativi e collaboratori scolastici in rapporto ai parametri di dimensionamento, in attuazione dei principi indicati dall'articolo 53 del C.C.N.I.;

4) fermo restando la scadenza naturale dei contratti, sulla necessità di proroga di un anno di quelli in cui l'amministrazione è subentrata, aventi scadenza antecedente al 30 giugno 2000 e stipulati dagli enti locali per assicurare l'esercizio di funzioni connesse alle attività delle istituzioni scolastiche che, fino al 31 dicembre 1999, avevano personale a carico degli stessi enti;

5) sulla necessità di prosecuzione dei progetti di lavori socialmente utili, in atto nella scuola, promossi da enti locali per le finalità di cui al punto 4, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 81/2000;

6) sull'esigenza di una rapida conclusione delle trattative sull'accordo collettivo per il personale trasferito dagli enti locali allo Stato;

7) sull'impegno a perseguire la stabilizzazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, a mezzo di contratti d'appalto;

8) sull'esigenza di garantire omogeneità di trattamento, nelle operazioni di reclutamento del personale, tra le persone già incluse nelle graduatorie provinciali predisposte dai Provveditorati agli Studi e quelle che hanno precedentemente prestato servizio, in scuole statali, con rapporti di lavoro a tempo determinato con gli Enti locali.

Per le finalità sopraindicate

IL MINISTRO SI IMPEGNA

I) a garantire le risorse necessarie a finanziare la retribuzione accessoria del personale A.T.A., al fine di riconoscere parità di trattamento tra i lavoratori trasferiti dagli Enti locali e quelli già dipendenti dallo Stato;

II) ad emanare i provvedimenti necessari per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato dall'inizio dell'attività didattica nel prossimo anno scolastico, garantendo parità di trattamento a tutto il personale, come sopra indicato, tramite modalità che prevedano:

a) la compilazione, per le qualifiche professionali amministrative e tecniche, di elenchi provinciali di aspiranti al conferimento di supplenze a partire dalla fascia di coloro che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio nelle scuole statali, compresi coloro che abbiano svolto i medesimi servizi con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali;

b) l'adozione di analoga procedura di cui al punto a) per le qualifiche ausiliarie, che preveda l'ulteriore integrazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze con il personale precario degli enti locali;

c) a verificare, nell'ambito dell'attuazione della riforma del collocamento, le condizioni e le possibilità per la definizione di procedure specifiche di reclutamento coerenti con le esigenze di funzionalità della scuola dell'autonomia, da attivare dopo l'esaurimento degli elenchi di cui al precedente punto b);

III) a promuovere gli opportuni provvedimenti legislativi, ove risultino necessari al conseguimento degli obiettivi indicati ai punti I e II;

IV) ad attuare, in fase di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica, scelte di gradualità tali da non sovraccaricare le istituzioni scolastiche con compiti amministrativi e gestionali, programmando gli opportuni interventi di formazione e aggiornamento del personale amministrativo della scuola e degli stessi uffici provinciali;

V) a risolvere efficacemente il problema posto dai numerosi provvedimenti amministrativi, in arretrato negli uffici di cui sopra, relativi a personale docente e a.t.a. in servizio, escludendo, peraltro, l'affidamento dei relativi adempimenti alle istituzioni scolastiche e definendo specifici progetti di smaltimento appositamente finanziati;

VI) a potenziare e adeguare l'attuale sistema di informatizzazione dei servizi amministrativi scolastici alle esigenze della scuola dell'autonomia;

VII) a reperire risorse finanziarie per la formazione in servizio di tutto il personale sopraindicato e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive richieste, attuando quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali integrativi.;

VIII) a procedere alla definizione del regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recependo le norme contrattuali relative alle competenze attribuite ai direttori dei servizi generali e amministrativi;

IX) ad effettuare interventi volti a garantire il tempestivo pagamento del personale supplente da parte degli uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

X) a garantire, comunque, il regolare e tempestivo pagamento del personale supplente assunto temporaneamente dai Capi di istituto.

XI) a convocare le organizzazioni sindacali entro il 15 giugno, per definire la corretta applicazione degli articoli 50 e 52, comma 8, del C.C.N.I.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D.M. N. DEL _____

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI E I PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;

TENUTO CONTO della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del citato articolo 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTI gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, con il quale, in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n.184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n.124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

TENUTO CONTO del contingente del personale degli Enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;

VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

VISTI i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999, n.200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, concernente la disciplina dei lavori socialmente utili;

CONSIDERATO, inoltre,

- che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia contemplata dall'articolo 21 della legge 59/97;

- che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;

- che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 3 maggio 1999, n.124;

- che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;

- che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 2000, n.30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;

- che il regolamento previsto dalla legge 30 luglio 1999, n.300 di riforma dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione contempla la graduale devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;

- che tale trasferimento di attribuzioni nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici provinciali è stato previsto con gradualità e, nella fase iniziale, sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;

- che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;

RILEVATO, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente decreto;

RITENUTA, quindi, l'esigenza che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;

CONSULTATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute del _____ e del _____;

DECRETA

articolo 1 (premesse)

1.1 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.

1.2 Per l'anno scolastico 2000/2001 il presente provvedimento deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell'articolo 2 e di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con riguardo alle conseguenze dei provvedimenti normativi e amministrativi richiamati in premessa.

articolo 2 (principi generali)

2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.

2.2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate agli effetti ed alle necessità conseguenti all'attribuzione dell'autonomia scolastica, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio e alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro, all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.

2.3 In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.

2.4 Con la devoluzione di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica, conseguente all'applicazione dell'articolo 14 del regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, i carichi di lavoro del personale, per quanto attiene alla gestione generale e amministrativa, vanno considerati più omogenei tra le diverse istituzioni scolastiche, pur diversificandosi in relazione alle peculiari esigenze organizzative e tecnico-didattiche per tipo e grado di scuole, al numero degli alunni, al tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni di ciascun ordine e grado di istruzione, nonché alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto.

2.5 Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2.6 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, la consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

articolo 3

(dotazione organica)

3.1 La dotazione organica provinciale di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle eventuali strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella "1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200, al termine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.

3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

3.4 Con la tabella "4", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.

articolo 4

(assistenti tecnici)

4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante per 36 ore settimanali e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.

4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.

4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

4.5 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 si costituiscono, nella medesima istituzione scolastica, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione compresi nella stessa area omogenea secondo le corrispondenze elencate nella tabella "3" costituente parte integrante del presente provvedimento.

articolo 5
(addetti alle aziende agrarie)

5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

5.2 L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verificino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.

5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.

articolo 6
(centri territoriali permanenti)

6.1 Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

6.2 La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

articolo 7
(istituzioni educative)

7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegato al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.

7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all'articolo 3. E', peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.

articolo 8
(lavori socialmente utili e contratti di appalto)

8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 9
(disposizioni finali e transitorie)

10.1 In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei provveditori

agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

Tabella "1"
Prospetto 1/A
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media

numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a 300	1	1	5
375	1	2	6
450	1	2	7
500	1	2	8
525	1	3	8
600	1	3	9
675	1	3	10
700	1	3	11
750	1	4	11
800	1	4	12
825	1	4	12
900	1	4	13
1000	1	5	14

Note:

a) Gli alunni della scuola materna statale concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.

c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella

d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.

e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.

f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola materna a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola elementare a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Negli istituti comprensivi, circoli didattici e scuole medie, qualora si svolgano corsi integrativi o progetti co-finanziati dall'Unione Europea, ovvero attività extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è incrementata di un'unità; la dotazione dei collaboratori scolastici è incrementata di una o due unità in relazione alle effettive esigenze accertate.

i) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

l) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

m) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"
Prospetto 1/B
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei classici, scientifici e istituti magistrali

numero alunni	direttore	servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a 300	1		3		5
400	1		3		6
500	1		4		7
600	1		4		8
700	1		5		9
800	1		5		10
900	1		6		11
1000	1		6		12

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dall'Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due un'unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei suddetti progetti e/o corsi è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale ____ _ n. ____.

f) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti tecnici e professionali

alunni fino a	numero			
	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
300	1	4		6
375	1	4		7
450	1	5		8
500	1	5		9
525	1	6		9
600	1	6		10
625	1	6		11
675	1	7		11
750	1	7		12
825	1	8		13
875	1	8		14
900	1	9		14
975	1	9		15
1000	1	9		16

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo; oltre 1.000 alunni, analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo.

c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marine e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

d) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

e) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale ____ n. ____.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.

h) Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	numero				
alunni	direttore	servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		7
	360	1	4		8
	420	1	5		9
	480	1	5		10
	540	1	6		11
	600	1	6		12
	660	1	7		13
	720	1	7		14
	780	1	8		15
	840	1	8		16
	900	1	9		17
	960	1	9		18
	1000	1	10		19

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati, è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale ____ n. ____.

f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

g) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "2"

Prospetto2/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
	(a)	(b)				
no a						
30	2	1	11	2	3	1
50	2	1	14	2	3	1
75	2	1	16	2	3	1
100	3	1	18	3	3	1
125	3	2	21	3	4	1
150	3	2	23	3	4	1
175	4	2	25	3	4	1
200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "2"
Prospetto 2/B
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a 30	1	7	1	2	0
50	1	7	1	2	0
75	1	8	1	2	0
100	1	9	1	2	0
125	2	10	1	2	0
150	2	11	1	2	0
175	2	12	1	3	0
200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "2"
Prospetto 2/C
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 2/A; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a 30	0	3	0	0	0
50	0	4	0	0	0
75	0	5	0	0	0
100	1	6	0	0	0
125	1	7	1	1	0
150	1	8	1	1	0
175	1	9	1	1	0
200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 2/A e 2/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

TABELLA "3"

CORRISPONDENZA AREE-LABORATORI/TITOLI DI STUDIO ASSISTENTI TECNICI

(Nota: gli assistenti tecnici in possesso di titoli di studio non elencati nella presente tabella, in quanto non contemplati dagli ordinamenti didattici vigenti, permangono presso i laboratori di rispettiva titolarità)

SETTORE INDUSTRIALE**1) AMBITO MECCANICO**

LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
C03: Dattilografia e calcolo meccanico	RRAB: Operatore alle macchine utensili
E05: Esercitazioni di tecnologie meccaniche	RRAE: Orologiaio meccanico
F02: Aerotecnica costruzione aeronautiche navigazione aerea, esercitazioni aeronautiche circolazione aerea	RRDM: Meccanico addetto conduzione manutenzione macchine utensili dispositivi automatici
F03: Tecnologia aeronautica	RRFB: Meccanici addetti circuiti fluido-dinamici
F04: Lavorazioni e costruzioni aeronautiche	RRFC: Meccanici addetti alle macchine utensili a controllo numerico
H05: Conduzione e manutenzione di impianti ausiliari	RRGA: Conduttore di caldaie a vapore, rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro
H07: Conduzione e manutenzione di impianti termici	RRHB: Meccanico riparatore
I14: Tecnologie aeronautiche	RRHC: Tecnico delle industrie meccaniche
I16: Tecnologia meccanica delle orologerie	RRRF: Congegnatore meccanico termo-idraulico
I28: Meccanica, macchine	RRRH: Meccanici motoristi
I38: Tecnologie navalmeccaniche	RRSV: Disegnatore meccanico con elaboratori elettronici
I46: Tecnologia tessile	RAA3: Modellista formatore
I53: Tecnologia della meccanica fine e di precisione	RAA5: Montatore impianti di distribuzione carburanti
I62: Aggiustaggio	RRB0: Padrone marittimo per il traffico e la pesca
I67: Reparto di lavorazione (Confezioni industriali)	RRB3: Saldatore al cannello ed elettrico
I68: Costruzioni aeronautiche	RRC3: Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo
I72: Fucina	RRE1: Meccanici per impianti
I73: Saldatura	RRE3: Meccanici riparatori centri manutenzione reparti siderurgici
I74: Macchine utensili	RRG5: Padrone marittimo per traffico e pesca con titolo professionale marittimo capitaneria di porto
I78: Fonderia	RRG6: Iscrizione tra gente di mare
I80: Carpenteria navale	RRG7: Meccanico navale I classe specializzato, rilasciato dalle capitanerie di porto
I82: Esercitazioni di reparto (industria tessile)	RRG8: Meccanico navale I classe, rilasciato dalle capitanerie di porto
I85: Esercitazioni di reparto (industria magliera)	RRG9: Meccanico navale II classe, rilasciato dalle capitanerie di porto
I86: Materie plastiche	RR7A: Congegnatore meccanico
I87: Trattamenti termici	RR9A: Meccanico magliere
I88: Meccanica di precisione	RR9B: Meccanico navale
T07: Officina di filatura per assistente di filatura	RR9C: Meccanico riparatore di autoveicoli
T08: Officina tessile per assistenti di filatura	RR6D: Aggiustatore meccanico motorista
T12: Lavorazioni al banco assistente di filatura e tessitura	RR9E: Meccanico stampista per materie plastiche
T17: Laboratorio tecnologico	RR7F: Disegnatore navale
T39: Fisica per tecnico delle industrie meccaniche	RR9F: Meccanico strumentista
T44: Modellista formatore	RR41: Aggiustatori meccanici
T48: Laboratori e reparti di lavorazione nella qualifica atipica per liutai	RR81: Disegnatore tecnico del mobile
T49: Lavorazione nella qualifica atipica di lavorazione del mobile	RR93: Litoimpresore
T63: Costruzioni navali	RR94: Liutaio
T64: Navigazione, meteorologia ed oceanografia	RR97: Meccanico armaiolo
T66: Imbarcazioni scuola officine annesse manutenzione e conduzione	RR98: Meccanico fresatore
T67: Imbarcazioni scuola officine annesse:	RR99: Meccanico impianti distribuzione gas e fluidi e conduttori caldaie
	TH01: Capitani
	TH02: Costruttori navali

armamento	
T68: Imbarcazioni scuola officine annesse conduzione e manutenzione motori e ausiliari bordo conduzione caldaie a vapore	TF06: Confezioni industriali
T73: Tecnologia tessile, maglieria e officina tessile, filatura e tessitura	TF07: Costruzioni aeronautiche
T75: Conduzione delle imbarcazioni scuole	TF15: Industrie metalmeccaniche
	TF16: Industria mineraria
Y05: Arte dei metalli	TF17: Industria navalmeccanica
Y27: Arte del mobile	TF19: Industria tessile
	TF23: Materie plastiche
	TF24: Meccanica
	TF25: Meccanica di precisione
	TF26: Metallurgica
	TF29: Termotecnica
	TF62: Meccanico stampista di materie plastiche
	TB01: Navigazione aerea
	TB02: Assistenza navigazione aerea

2) AMBITO ELETTRICO ELETTRONICO

LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
F01: Elettronica, radio radartecnica	RRDD: Operatore per telecomunicazioni marittime
I07: Elettrotecnica	RRDG: Addetto alla manutenzione di unità di elaborazione elettronica
I11: Elettronica	RRDZ: Operatore di elaborazione dati
I15: Elettrotecnica, cronometria	RRFD: Addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti siderurgici
I19: Elettrotecnica generale, misure elettriche	RRSR: Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
I20: Elettrotecnica generale, misure elettroniche	RRA6: Montatore, riparatore apparecchi radio TV
I21: Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi	RRB1: Sistemi digitali per procedure automatizzate
I22: Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche	RRB2: Radio telegrafista di bordo
I23: Misure elettriche	RRC1: Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
I25: Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	RRC4: Strumentista apparecchiatore elettronico
I26: Controlli, servomeccanismi ed applicazioni	RRC5: Elettricista di bordo
I47: Elaboratori, programmazione	RRE2: Elettromeccanici per impianti siderurgici di termoregolazione
I57: Elettronica applicata	RRE4: Elettricisti addetti agli impianti siderurgici
I59: Misure elettriche, misure elettroniche	RRE5: Riparatore impianti elettrici ed elettronici per l'industria
I75: Costruzioni elettromeccaniche	RRG4: Ufficiale radiotelegrafista di prima o seconda classe, rilasciato dal Ministero PP.TT.
I76: Impianti elettrici	RR3A: Fonico
I90: Costruzioni per telecomunicazioni	RR6E: Apparecchiatore elettronico
I92: Costruzioni elettroniche	RR8E: Frigorista
I95: Trattamento testi contabilità elettronica e applicazioni gestionali	RR69: Tecnico della grafica e della pubblicità
L01: Laboratorio linguistico	RR83: Elettrauto
T30: Misurazioni elettriche ed elettroniche	RR84: Elettricista installatore elettromeccanico
T31: Esercitazioni pratiche per apparecchiatore elettronico	RR86: Elettronico industriale
T33: Misurazioni per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	RR87: Elettronico per telecomunicazioni
T34: Misurazioni elettriche	RR91: Installatore riparatore impianti telefonici
T35: Officina elettrica	TF10: Elettronica industriale
T36: Costruzioni elettromeccaniche per elettricista installatore ed elettromeccanico	TF11: Elettrotecnica
T65: Radiotelegrafista, pratica apparati e officina radio elettrica	TF12: Energia nucleare
T70: Imbarcazioni scuola officine annesse impianti elettrici di bordo	TF21: Informatica (minisperimentale)
T72: Informatica	TF28: Telecomunicazioni
	TH01: Capitani

T76: Esercitazioni pratiche per montatori riparatori apparecchi radio e TV

3) AMBITO CHIMICO BIOLOGICO

AREE-LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
A01: Gabinetto di fisica e chimica	PC01: Operatore di fisica e chimica nei licei classici e nei licei psico-socio-pedagogici (ex istituti magistrali)
E03: Chimica e industria agraria	PS00: Maturità scientifica
I03: Merceologia, chimica, ottica fotografica	RRAA: Operatore chimico biologico
I04: Microscopia, microbiologia conciaria	RRAC: Operatore di impianti petrolchimici
I05: Tecnologia conciaria, analisi	RRAF: Ottico
I06: Complementi di fisica	RRBC: Chimico delle industrie ceramiche
I08: Complementi di chimica ed elettrochimica	RRBE: Ottico (post-qualifica)
I09: Analisi chimica generale e tecnica	RRBF: Tecnico delle industrie chimiche
I10: Fisica nucleare	RRRI: Addetto all'industria molitoria
I12: Analisi chimica	RAA8: Odontotecnico
I24: Fisica atomica e nucleare, strumentazione	RAA9: Operatore chimico
I27: Fisica applicata	RRB6: Tecnico arte bianca
I29: Microscopia	RRB7: Tecnico di radiologia medica
I30: Tecnologia cartaria	RRB8: Addetto alla pasticceria e industria dolciaria
I34: Chimica metallurgica e mineralurgica	RRC8: Tecnico di laboratorio chimico-biologico
I36: Arte mineraria	RRC9: Tecnico di radiologia medica (post-qualifica)
I37: Arricchimento dei minerali	RR4B: Preparatore analista di laboratorio chimico-biologico
I39: Strumenti ottici, tecnologia del vetro	RR47: Analista di laboratorio chimico-merceologico
I41: Radiochimica	RR62: Preparatrice di laboratorio chimico-biologico
I42: Chimica tessile e tintoria	RR77: Ceramista industriale
I45: Chimica tintoria, sostanze coloranti	RR78: Chimico ceramista
I50: Elementi di tintoria	TF03: Chimica conciaria
I51: Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche	TF04: Chimica industriale
I54: Chimica analitica	TF05: Chimica nucleare
I55: Metallurgia, siderurgia	TF12: Energia nucleare
I56: Chimica organica e degli alimenti	TF13: Fisica industriale
I58: Complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata	TF14: Industria cartaria
I66: Tecnica conciaria	TF19: Industria tessile
I77: Esercitazioni di cartiera	TF20: Industria tintoria
I79: Impianti minerari	TF27: Tecnologie alimentari
I81: Industria ottica	RRF9: Esperto in produzioni alimentari
I84: Esercitazioni di reparto (industria tintoria)	RR4B: Preparatore analista di laboratorio chimico/biologico
I89: Metallurgia	
I91: Laboratorio di filigrana	
I93: Chimica e analisi merceologica	
I94: Laboratorio di analisi cliniche, microbiologiche e bromatologiche	
M03: Fisica	
M04: Chimica	
N12: Chimica, chimica biologica, analisi microbiologiche	
S07: Esercitazioni pratiche per cosmetista	
S10: Tecnica chimica	
S11: Tecnica microbiologica per preparatrici di laboratorio chimico e biologico	
S13: Laboratorio di chimica analitica bromatologica	
S14: Laboratorio di chimica fisica ed analisi	
T24: Laboratorio analisi chimiche strumentali e tecniche	
T25: Preparazione chimiche per operatore chimico	
T26: Chimica fisica ed analisi	
T27: Chimica organica e preparazione per tecnico delle industrie chimiche	
T28: Chimica per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	

T29: Chimica per tecnico delle industrie meccaniche
T37: Fisica per tecnico delle industrie chimiche
T42: Esercitazioni per qualifiche atipiche foggiate porcellana e ceramica
T45: Tecnica della lavorazione ceramica
T46: Lavorazione nella qualifica atipica di chimico ceramista
T47: Lavorazione per chimico delle industrie ceramiche
T53: Esercitazioni pratiche per odontotecnico
T54: Ottica
T56: Esercitazioni di fisica e protezionistica
T57: Esercitazioni di tirocinio di radiologia
T58: Esercitazioni di camera oscura per tecnico di radiologia medica
T59: Chimica analitica bromatologica
T61: Tecnica microbiologica
T62: Chimica organica e preparazione per tecnico di laboratorio chimico biologico
T71: Esercitazioni pratiche per qualifica arte bianca
X01: Gabinetto scientifico

SETTORE SERVIZI
AMBITO ECONOMIA DOMESTICA E SERVIZI AUSILIARI E ALBERGHIERI

LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
C01: Economia domestica	RRRB: Addetto ai servizi assistenza sociale e familiare
C02: Lavori	RRRE: Operatore tecnico della confezione
C03: Dattilografia e calcolo meccanico	
C07: Laboratorio asili nido	RRB8: Addetto alla pasticceria e industria dolciaria
G01: Dattilografia	RRC2: Tecnico delle industrie grafiche
H01: Reparto cucina	RRD2: Operatore turistico sperimentale
H02: Reparto sala bar	RRF3: Governante d'albergo
H03: Reparto segreteria e portineria	RRF6: Addetto ai servizi sala e bar di bordo
H04: Lavanderia e guardaroba	RRG3: Assistente all'infanzia
N01: Economia familiare o economia domestica rurale	RR2A: Addetto ai servizi sala e bar
S02: Esercitazioni di taglio e confezione per figurinista	RR5C: Disegnatrice tessile
S04: Esercitazioni per addetta ai servizi ausiliari di alberghi e pensioni	RR5A: Costumista
S05: Esercitazioni pratiche per addetta ai servizi di assistenza familiare e sociale	RR2B: Addetto alla portineria d'albergo
S06: Esercitazioni per l'assistenza all'infanzia	RR2C: Addetto alla segreteria e all'amministrazione dell'albergo
S18: Metodologie operative nei servizi sociali	RR5D: Figurinista
Y24: Grafica pubblicitaria e fotografia	RR2E: Operatore turistico
	RR2F: Tecnico delle attività alberghiere
	RR4F: Accompagnatrice turistica
	RR5F: Sarta per donna
	RR28: Addetto ai servizi alberghieri di bordo
	RR29: Addetto ai servizi alberghieri di cucina
	RR45: Addetto alla segreteria di azienda
	RR46: Addetto ai servizi turistici
	RR53: Addetta ai servizi ausiliari di alberghi e pensioni
	RR57: Biancherista
	RR60: Maglierista
	RR61: Modellista
	RR68: Disegnatrice e stilista di moda
	RR70: Assistente di filatura
	RR71: Assistente di tessitura
	RR75: Centralinista per ciechi
	RR79: Modellista confezionista industriale
	TD05: Ragionieri programmatori (minisperimentazione)

TE00: Istituto tecnico per le attività sociali indirizzo generale (ex I.T.F.)
TE02: Istituto tecnico per le attività sociali (ex I.T.F.) - economie dietiste
TF22: Maglieria

**SETTORE PRIMARIO AGRICOLTURA
 AMBITO AZIENDA AGRARIA E AGROINDUSTRIALE**

LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
E01: Scienze naturali, patologia vegetale ed entomologia agraria	RRRA: Addetto alla distribuzione e conservazione prodotti alimentari
E02: Zootecnica	RRRD: Birraio
E04: Azienda agraria	RRRG: Indirizzo industrie enologiche
E06: Esercitazioni di motori e macchine agricole	RRD4: Agrosilvopastorale sperimentale
L02: Scienze naturali	RRF2: Analista agricolo
N02: Officina meccanica agricola e macchine agricole	RRF9: Esperto in produzioni alimentari
N03: Coltivazioni	RR0C: Esperto agrumicoltore
N04: Coltivazioni floreali	RROD: Esperto casario
N05: Coltivazioni forestali	RROE: Esperto agricola
N06: Allevamenti zootecnici	RROF: Esperto floricoltore-giardiniere
N07: Industria lattiero-casearia	RROA: Conserviere alimentarista
N08: Industria enologica	RR1A: Fruttolivicoltore
N09: Industria agraria olearia	RROB: Esperta agricola
N10: Industria conserviera	RR1B: Meccanico agricolo vivaista
N11: Analisi agrarie	RR1C: Meccanico operatore agricolo
N13: Scienze fisiche naturali e materie professionali del settore agrario	RR1D: Olivicoltore frantoiano
N14: Coltivazioni ortofrutticole e vivaistiche	RR1E: Orto-floricoltore
	RR1F: Ortofloricoltore giardiniere
	RR01: Allevatore zootecnico
	RR02: Assistente di azienda agraria
	RR03: Cantiniere
	RR04: Esperto conserviero
	RR05: Coltivatore allevatore
	RR06: Coltivatore forestale
	RR07: Coltivatore orticoltore
	RR08: Conduttore di azienda agraria
	RR09: Conduttore e meccanico conducente di macchine agricole
	RR10: Esperto florestale
	RR11: Esperto florestale e alpicoltore
	RR12: Esperto frutticoltore
	RR13: Esperto olivicoltore
	RR14: Esperto orticoltore
	RR15: Esperto viticoltore-cantiniere
	RR16: Floricoltore
	RR17: Floricoltore frutticoltore
	RR18: Conduttore di serre
	RR19: Frutticoltore
	RR20: Orto-frutticoltore
	RR21: Tabacchicoltore
	RR22: Viticoltore
	RR23: Vivaista
	RR25: Agrotecnico
	RR26: Avifauna
	TA01: Viticultura-enologia
	TA02: Viticultura biennio
	TA03: Perito agrario

SETTORE COSTRUZIONI E TERRITORIO

LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
H07: Conduzione e manutenzione di impianti termici I18: Tecnologia dei materiali e delle costruzioni I35: Topografia e disegno I63: Falegnameria I71: Cantiere edile M01: Costruzioni M02: Topografia T40: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni pratiche assistente edile T41: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni pratiche disegnatore edile Z02: Impianti servizi edifici civili, rurali e serre Z03: Strutture murarie	RRA7: Muratore RR7C: Disegnatore edile RR8F: Installatore impianti di riscaldamento RR9G: Installatore di impianti termici e idraulici RR72: Assistente edile RR90: Installatore impianti idro-termo-sanitari

SETTORE ARTISTICO
(Istituti d'Arte)

AREA DI INDIRIZZI N.1

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Arte dei metalli e dell'oreficeria	Arte applicata per l'incisione e l'incastonatura	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa	Arte applicata per il cesello e sbalzo	diploma di maturità di arte applicata
Arte dei metalli	Arte applicata per la forgiatura e tiratura	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
Arte del corallo	Arte applicata per l'oreficeria	
Oreficeria	Arte applicata per la fusione e smalti	
Arte delle pietre dure e delle gemme	Arte applicata per la fonderia artistica	
	Arte applicata per la glittica	
	Arte applicata per l'incisione e la tarsia del corallo	

AREA DI INDIRIZZI N.2

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Arte della moda e del costume	Arte applicata per il taglio	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Arte del tessuto	Arte applicata per la confezione	diploma di maturità di arte applicata
	Arte applicata per la modellistica per il figurino	
	Arte applicata per la tessitura	
Arte del tessuto per la decorazione e l'arredo della chiesa	Arte applicata per la stampa dei tessuti	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
	Arte applicata per il tappeto	
	Arte applicata per il merletto e ricamo	
	Arte applicata per l'arazzo	
	Arte applicata per la tintoria	

SETTORE ARTISTICO

(Istituti d'Arte)

AREA DI INDIRIZZI N.3

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Arte della grafica pubblicitaria e fotografica	Arte applicata della ripresa cinematografica e montaggio per lo sviluppo, stampa e rifinitura	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Arte della grafica pubblicitaria	Arte applicata della fotoincisione	diploma di maturità di arte applicata
Fotografia artistica	Arte applicata della serigrafia	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
Arte della grafica e dell'incisione	Arte applicata delle tecniche grafiche	
Arti della stampa	Arte applicata per la grafica pubblicitaria	
Arti grafiche	Arte applicata per la stampa calcografica	
Arte pubblicitaria	Arte applicata per la stampa litografica	
Disegno animato	Arte applicata per la stampa xilografica	
Legatoria artistica e restauro del libro	Arte applicata per la serigrafia	
Calcografia	Arte applicata per la tipografia	
Litografia	Arte applicata per la ripresa e il montaggio	
Xilografia	del disegno animato	
Tecniche incisorie	Arte applicata per il disegno di animazione	
Incisione grafica	Arte applicata per la legatoria artistica	
Incisione litografica	Arte applicata per il restauro del libro	
Incisione xilografica	Arte applicata per tipografo compositore	
Incisione calcografica	Arte applicata per tipografo impressore	

AREA DI INDIRIZZI N.4

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Disegnatori di architettura e arredamento	Arte applicata per la modellistica	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Disegnatori di architettura e arredamento per la decorazione e l'arredo della chiesa	Arte applicata per le applicazioni metalliche	diploma di maturità di arte applicata
Disegnatori di architettura	Arte applicata per l'ebanisteria	
Arte del legno	Arte applicata per la tarsia e la decorazione	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
Scenotecnica	Arte applicata per l'intaglio	
Arredamento	Arte applicata per il restauro del mobile	
Arte del mobile	Arte applicata per la scenotecnica	
	Arte applicata per l'arredamento	
	Arte applicata per l'architettura	

AREA DI INDIRIZZI N.5

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Arte della ceramica	Arte applicata per la formatura e foggatura	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Tecnologia ceramica	Arte applicata per il restauro della ceramica	diploma di maturità di arte applicata
Arte del grès	Arte applicata per i forni e le macchine	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
Arte dei rivestimenti ceramici edilizi	Arte applicata per la decorazione ceramica	
Arte della porcellana	Arte applicata per la decorazione e cottura	
Arte del vetro e del cristallo	Arte applicata per la tornitura Arte applicata per la formatura e stucchi Arte applicata per il laboratorio tecnologico Arte applicata per il laboratorio chimico Arte applicata per gli smalti ed i colori Arte applicata per i rivestimenti ceramici edilizi Arte applicata per la decorazione dei rivestimenti ceramici Arte applicata per la decorazione del grès Arte applicata per la decorazione della porcellana Arte applicata per la verniciatura e smalti Arte applicata per la formatura dei modelli Arte applicata per le forme di fabbrica Arte applicata per le fabbriche, fritte, smalti e colori Arte applicata per la vetrata artistica Arte applicata per il vetro soffiato Arte applicata per l'incisione e la molatura Arte applicata per la decorazione del vetro	

AREA DI INDIRIZZI N.6

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Decorazione plastica	Arte applicata per la decorazione plastica	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Decorazione plastica per la decorazione e l'arredo della chiesa	Arte applicata per il marmo e la pietra	diploma di maturità di arte applicata
Arte dell'alabastro	Arte applicata per l'alabastro Arte applicata per l'applicazione dell'alabastro	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati

AREA DI INDIRIZZI N.7

INDIRIZZI	LABORATORI	TITOLI DI STUDIO
Decorazione pittorica	Arte applicata per le tecniche murali	diploma di maestro d'arte se conseguito entro l'anno scolastico 1973/74
Decorazione pittorica per la decorazione e l'arredo della chiesa	Arte applicata per le lacche e doratura	diploma di maturità di arte applicata
Arte del mosaico	Arte applicata per la decorazione pittorica e scenografica	diploma quinquennale di istituto d'arte in uno degli indirizzi a fianco indicati
	Arte applicata per il mosaico e il commesso	